

ART. 1

È costituito con sede a Milano il Capitolo Italiano della INTERNATIONAL ADVERTISING ASSOCIATION Inc. Il Capitolo ha natura di Associazione senza scopo di lucro e viene anche identificato con la denominazione IAA Italy Chapter.

ART. 2

L'Associazione è costituita da professionisti e docenti che operano nel settore della comunicazione d'azienda, come pure da agenzie, media, utenti della comunicazione d'azienda, istituzioni di insegnamento superiore, associazioni e altri enti collettivi che abbiano interessi istituzionali nel settore della comunicazione d'azienda. Scopo principale dell'Associazione è svolgere un ruolo di rilevanza sociale, sia attraverso la difesa e lo sviluppo della comunicazione, sia promuovendo la formazione e l'aggiornamento professionale.

In particolare, finalità dell'Associazione sono:

- ▶ difendere e sviluppare una comunicazione veritiera e rispettosa dei principi etici della professione e della legislazione vigente, anche a difesa del consumatore;
- ▶ favorire contatti anche a livello internazionale tra gli associati per sviluppare conoscenze, scambi di informazione ed esperienze, anche attraverso la partecipazione a convegni e congressi;
- ▶ promuovere la formazione dei giovani nella professione di comunicatori e il loro inserimento nel mondo del lavoro anche a livello internazionale, attraverso corsi di formazione presso gli istituti accreditati, finalizzati al conseguimento del "IAA Certificate";
- ▶ affermare il ruolo positivo della comunicazione a livello sociale, economico e professionale; promuovere l'aggiornamento professionale, anche attraverso congressi, convegni ed incontri per approfondire tematiche e sviluppi della comunicazione;
- ▶ collaborare e interloquire con le Istituzioni per sostenere il ruolo economico e sociale della comunicazione e il suo valore come strumento di crescita della collettività.

ART. 3

L'Associazione è composta da: Professional Members, Young Members, Corporate Members, Organizational Members, Academic Members e Honorary Life Members.

ART. 4

L'ammissione a socio avviene dietro richiesta formale, sottoscritta da due soci presentatori, da sottoporre al Consiglio Direttivo. In caso di approvazione da parte di questo organo, l'ammissione del nuovo socio viene comunicata alla Segreteria Mondiale della IAA.

L'ammissione all'Associazione comporta l'impegno formale di rispettare il presente Statuto, di sostenerne le finalità e di corrispondere la quota annuale di associazione.

ART. 5

Le tipologie di soci vengono così definite:

1. Professional Members: persone fisiche che svolgono la loro attività professionale nel settore della comunicazione d'azienda, o in settori connessi.
2. Young Professional Members: persone fisiche di età inferiore ai trent'anni, che svolgono la loro attività professionale nel settore della comunicazione d'azienda o in settori connessi o che abbiano dimostrato specifiche attitudini e impegno nel settore della comunicazione d'azienda oppure che abbiano conseguito lo "IAA Certificate" dell'Associazione al termine dei corsi specifici presso gli Istituti accreditati.
3. Corporate Members: società operanti nel settore della comunicazione d'azienda in qualità di agenzie, media o utenti della comunicazione.
4. Organizational Members: Associazioni, Istituzioni Accademiche e Culturali, Fondazioni, Enti pubblici che hanno interessi nel settore della comunicazione d'azienda.
5. Academic Members: docenti presso le Università ed altri qualificati Istituti di formazione, impegnati nell'insegnamento nel settore della comunicazione e del marketing.
6. Honorary Life Members: persone fisiche che hanno reso significativi servizi all'Associazione o al mondo della comunicazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo. Non è prevista alcuna quota associativa.

I soci collettivi, appartenenti alle categorie individuate ai punti 3 e 4, nomineranno un loro rappresentante con diritto di voto e potranno consentire ad altri due membri della loro organizzazione la partecipazione alle attività associative.

ART. 6

La qualifica di socio è intrasmissibile. Essa si perde per dimissioni, per mancato pagamento delle quote associative o per radiazione, la cui pronuncia è di competenza dell'Assemblea, che vi ricorre per motivi gravi, sentito il parere dei Probiviri. Le eventuali differenze nell'entità delle quote associative per le diverse tipologie di soci non comportano un differente trattamento dei soci stessi, né un diverso diritto o possibilità di partecipazione alla vita associativa.

Le quote associative hanno una durata di 12 mesi dalla data di approvazione della richiesta di associazione da parte del Consiglio Direttivo come previsto all'art. 4 e verranno richieste a cura della Segreteria, con l'indicazione dell'entità della quota e dell'Istituto di credito cui appoggiarsi. Entro 30 giorni dalla scadenza la Segreteria richiederà formalmente il rinnovo. Per il conteggio dei numeri dei soci da comunicare alla IAA Inc. a cura della Segreteria, fa fede il numero degli iscritti in data 30 Giugno di ogni anno.

Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere le quote e/o i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7

L'ammontare delle quote associative è stabilito dal Consiglio Direttivo annualmente entro i successivi 30 giorni dall'inizio dell'anno sociale e in misura diversa per le diverse tipologie di soci.

L'entità di tali quote deve essere determinata tenendo conto dell'ammontare da destinarsi annualmente alla IAA Inc. e di quanto necessario per garantire il regolare svolgimento dell'attività del Capitolo Italiano.

ART. 8

Sono organi dell'Associazione:

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL PRESIDENTE

IL VICEPRESIDENTE VICARIO

IL VICEPRESIDENTE

IL PRESIDENTE ONORARIO

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL COMITATO D'ONORE

IL CONSIGLIO DEI PAST PRESIDENT

IL REVISORE DEI CONTI

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Ad eccezione di quanto previsto all'art. 15 co. 2, tutte le altre cariche sociali sono fra loro incompatibili. Tutte le cariche sociali, inoltre, sono a titolo gratuito.

ART. 9

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale, quando prevista. I Corporate Members e gli Organizational Members partecipano all'Assemblea attraverso un loro rappresentante.

ART. 10

L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria, ed è convocata dal Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dal termine dell'anno sociale, che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. In presenza di particolari esigenze, l'Assemblea può essere convocata entro sei mesi dal termine dell'anno sociale. Essa deve inoltre essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

ART. 11

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- ▶ stabilire le linee generali e di indirizzo dell'attività dell'Associazione;
- ▶ eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- ▶ eleggere il Revisore dei Conti;
- ▶ eleggere i Proviviri;
- ▶ approvare i bilanci di esercizio preventivo e consuntivo;

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- ▶ deliberare le modifiche dello Statuto;
- ▶ deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 12

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono convocate dal Presidente a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo e-mail con avviso di ricezione, da inviare ai soci almeno 15 giorni prima della data stabilita e contenente l'ordine del giorno. Faranno fede gli indirizzi comunicati dagli Associati alla Segreteria dell'Associazione in forma scritta.

ART. 13

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario e, in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente Vicario, da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati.

ART. 14

Le deliberazioni delle Assemblee sono prese a maggioranza semplice dei voti, salvo quanto disposto dall'art. 26. Ogni socio ha diritto ad un voto, che può esercitare anche a mezzo delega conferita ad altro socio e da lui sottoscritta. Ogni socio non potrà essere portatore di più di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. Il Segretario controllerà la validità delle deleghe e, nei casi dubbi, la decisione sulla validità delle deleghe verrà demandata al Collegio dei Proviviri, la cui decisione sarà inappellabile.

Dell'Assemblea viene redatto verbale a cura del Segretario.

In occasione del rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea nomina tre soci addetti allo scrutinio; questi redigeranno un verbale che, unitamente alle schede di votazione, verrà conservato a cura del Segretario.

ART. 15

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette a undici membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea ordinaria tra i soci individuali, con esclusione degli Honorary Life Members, e tra i rappresentanti dei soci collettivi. Ai membri eletti si aggiunge l'ultimo Past President facente parte dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo eleggono al loro interno, subito dopo la loro elezione e a votazione segreta: il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- ▶ Promuovere tutte le iniziative che rientrano nelle finalità e negli interessi dell'Associazione;
- ▶ Redigere i bilanci annuali consuntivo e preventivo e le relative relazioni;
- ▶ Redigere l'Ordine del Giorno delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria;
- ▶ Deliberare sulle iniziative dell'Associazione;
- ▶ Autorizzare le spese di entità superiore a 5.000 euro non previste nel bilancio preventivo;
- ▶ Affidare compiti operativi a terzi, deliberando la relativa spesa;
- ▶ Nominare il Presidente Onorario;
- ▶ Approvare su proposta del presidente la nomina di figure delegate per specifiche attività.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale, anche estraneo alla Associazione, con il compito di dare esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo stesso.

ART. 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni, e sono eleggibili per un massimo di tre mandati complessivamente.

Il Consigliere che, in assenza di gravi e comprovati motivi, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede per cooptazione alla loro sostituzione iniziando dal primo dei non eletti; nel caso di parità di voti, sarà preferito il socio con maggiore anzianità nell'Associazione. Se nel corso dell'anno sociale viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente convocherà al più presto l'Assemblea Ordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno; è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente Vicario e in sua assenza dall'altro Vicepresidente; nel caso di assenza anche di quest'ultimo, il Consiglio Direttivo è presieduto da quello fra i Consiglieri presenti con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

ART. 18

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e resta in carica due anni. Non può essere eletto per più di due mandati complessivamente.

In caso di impedimento o assenza del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente Vicario, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dall'altro Vicepresidente. Il Presidente Onorario, se nominato, coordina il Comitato d'Onore.

ART. 19

Il Segretario ha il compito di trasmettere le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

ART. 20

Il Tesoriere cura gli aspetti amministrativi e contabili dell'Associazione, vigila sul rispetto dei limiti di spesa del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, autorizza le spese non previste nel bilancio preventivo di entità pari o inferiore a 5000 euro, ed è responsabile della redazione dei bilanci. A lui compete la delega di firma su tutti gli strumenti finanziari di incasso e pagamento utilizzati dall'Associazione.

ART. 21

Il Revisore dei Conti e il Collegio dei Probiviri sono eletti tra i soci individuali e i rappresentanti dei soci collettivi dall'Assemblea Ordinaria mediante votazione segreta. Durano in carica due anni e sono eleggibili per un massimo complessivo di due mandati.

ART. 22

Il Revisore dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sulla redazione dei bilanci, che controfirma.

ART. 23

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. Spetta al Collegio dei probiviri:

- ▶ su richiesta del Consiglio Direttivo, emettere pareri in merito al comportamento dei soci quando vi sono motivi di ritenere tale comportamento gravemente lesivo degli interessi e delle finalità dell'Associazione;
- ▶ su richiesta degli interessati, comporre vertenze che dovessero insorgere tra soci per motivi professionali;
- ▶ in caso di contestazioni, decidere inappellabilmente sulla validità delle deleghe assembleari.

ART. 24

Il Comitato d'Onore persegue la finalità di sviluppare la collaborazione fra le Associazioni del settore della comunicazione, nonché di contribuire al progresso di tale settore.

Esso è costituito da personalità di rilievo del settore della comunicazione, anche estranee all'Associazione, individuate dal Consiglio Direttivo, ed è coordinato dal Presidente Onorario.

ART. 24 bis

Il Consiglio Direttivo avrà il sostegno e la consulenza dei Past Presidents del Capitolo, che hanno contribuito alla crescita e al benessere dell'Associazione e che rappresentano il serbatoio dell'esperienza e della conoscenza del passato dell'Associazione. I Past Presidents si riuniscono nel Consiglio dei Presidenti del Capitolo. I precedenti Presidenti che non sono più membri effettivi non potranno far parte del Consiglio dei Presidenti. Il Consiglio dei Presidenti è presieduto dall'ultimo immediato Past President. Il Presidente del Consiglio dei Presidenti convoca le riunioni, in base alle esigenze e alle necessità del Capitolo, per proporre argomenti, consigliare e fornire pareri al Consiglio Direttivo. Alle riunioni del Consiglio dei Presidenti è invitato a partecipare il Presidente in carica, che vi partecipa senza diritto di voto. Tutti i membri del Consiglio dei Presidenti sono invitati d'ufficio a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e vi partecipano senza diritto di voto ad eccezione dell'immediato Past President

ART. 25

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- ▶ i beni mobili ed immobili che diventano di proprietà dell'Associazione a titolo sia gratuito che oneroso;
- ▶ eventuali fondi di riserva costituiti negli esercizi precedenti;
- ▶ eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
- ▶ ogni altra entrata che concorra a incrementare il patrimonio sociale.

È vietata ogni distribuzione agli Associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione dovrà impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 26

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea Straordinaria a tale scopo convocata. Per tale delibera è richiesto il voto favorevole di tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, sino ad un massimo di tre.

Il patrimonio netto risultante dopo il pagamento dei debiti e l'estinzione delle passività sarà destinato a finalità di utilità generale, ivi compresa la devoluzione ad enti con finalità simili a quelle dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.